SENT. N. 45/2025/M

Giudizio n. 46412

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **46412** del registro di segreteria, depositato il 16 ottobre 2024, proposto da:

- (**omissis)**, nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis);

- **(omissis)**, nata a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis);

- **(omissis)**, nato a (omissis) l'(omissis), c.f. (omissis);

rappresentati e difesi dall'avv. Mariolina Lucidi contro l'Inps;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita, nella pubblica udienza del 28 aprile 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Mariateresa Nasso per l'Inps.

Assente l'avvocato dei ricorrenti.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 16 ottobre 2024 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita mediante il ricalcolo di tutti gli assegni pensionistici, per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n.

388/2000 (c.d. “meccanismo dei tre scaglioni”).

In particolare, hanno evidenziato come l’applicazione del nuovo meccanismo di calcolo della perequazione automatica, introdotto per il biennio 2023/2024 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“legge di bilancio 2023”), risulti pregiudizievole, in quanto porta a sostituire, ai tre scaglioni previsti dalla legge n. 388/2000, sei fasce di rivalutazione dipendenti dall’importo percepito a titolo pensionistico. Dopo aver premesso che l’adeguamento automatico delle pensioni alle variazioni degli indici ISTAT costituisce uno strumento volto a tutelare il potere d’acquisto dei trattamenti pensionistici, intesi quali retribuzioni differite, i ricorrenti hanno sottolineato che, mentre la legge n. 234/2021 (“legge di bilancio del 2022”) aveva sostanzialmente segnato il ritorno al sistema dei tre scaglioni previsto dalla legge n. 388/2000, la successiva legge n. 197/2022 è nuovamente intervenuta sul sistema di perequazione prevedendo un meccanismo a sei fasce che determina un pregiudizio economico significativo per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 4 volte quello minimo, con un effetto progressivamente più gravoso per le pensioni d’importo più elevato. Tale sistema, pertanto, non sarebbe conforme ad un’applicazione ragionevole, proporzionata ed adeguata del principio di solidarietà, rispettosa della Costituzione e inciderebbe in modo sproporzionato e ingiustificato sul diritto dei pensionati gravati dalla riforma alla conservazione del potere d’acquisto del trattamento ricevuto.

Per tali ragioni hanno chiesto, previa eventuale rimessione della questione alla Corte costituzionale, di annullare le note dell’Inps con le quali sono state rigettate le loro richieste di ricalcolo del trattamento pensionistico del biennio 2023/2024 in applicazione degli indici di perequazione previsti dalla legge n.

388/2000 e, conseguentemente, il riconoscimento del loro diritto al ricalcolo.

Con vittoria di spese.

2. In data 13 marzo 2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato una nota con la quale ha dichiarato che, a seguito della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, è venuto meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.

Di conseguenza, ha rinunciato agli atti del giudizio chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione di estinzione del procedimento.

3. L'Inps si è costituito depositando una memoria in data 13 aprile 2025.

Preliminarmente, ha affermato di accettare la rinuncia dei ricorrenti, conseguentemente chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.

In via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

4. Nel corso dell'**udienza** del 28 aprile 2025 l'avvocato Mariateresa Nasso, per l'Inps, ribadisce di aver accettato la rinuncia depositata dall'avvocato dei ricorrenti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, è necessario ricordare che, l'art. 110 del codice di Giustizia contabile dispone che "*la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa*", precisando che "*la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme*". Il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

La rinuncia agli atti del processo è un istituto di carattere generale volto a pervenire all'estinzione del giudizio, escludendo la necessità di una pronuncia di merito nei casi in cui sia venuto meno l'interesse delle parti.

Nel caso di specie, come conseguenza dell'esplicita accettazione della rinuncia

da parte dell'Istituto previdenziale, il giudizio dev'essere dichiarato estinto.

2. Ai sensi dell'art. 110, comma 7 del codice della giustizia contabile nulla va statuito per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 06 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)